

AGEVOLAZIONI

Finanziamenti agevolati a imprese sequestrate o confiscate

di Giovanna Greco

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) il [decreto 30 dicembre 2016](#) contenente le modalità per inviare le **domande di finanziamento agevolato da parte di imprese già sequestrate o confiscate**. Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite la **procedura informatica**; a tal fine basta accedere nell'apposita sezione del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) ***“Finanziamenti agevolati a imprese sequestrate o confiscate”***.

L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la **Carta nazionale dei servizi** ed è riservata al rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Quest'ultimo può comunque conferire ad altro soggetto il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di finanziamento agevolato. La domanda ed i relativi allegati **devono essere firmati digitalmente** dal soggetto che la compila e la presenta, **pena l'improcedibilità** della stessa. Le fasi per la presentazione della domanda di finanziamento sono due: la compilazione, da effettuarsi a **partire dalle ore 10.00 del 10 marzo 2017**, e il relativo **invio**, da effettuarsi a **partire dalle ore 10.00 dell'11 aprile 2017**.

Per il completamento della compilazione della domanda di finanziamento agevolato, alle imprese beneficiarie è richiesto il **possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva** e la sua registrazione nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.

La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è **condizione quindi obbligatoria** per la presentazione della domanda di finanziamento agevolato.

Ai fini della corretta compilazione della domanda di finanziamento agevolato, inoltre, l'impresa beneficiaria è tenuta a provvedere all'eventuale **aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese**, a verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese e fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.

L'accertamento del **possesso dei requisiti richiesti alle imprese beneficiarie** è effettuato automaticamente. L'esito di tale accertamento, qualora negativo, è bloccante e ostativo al completamento della compilazione della domanda. Completate positivamente le attività, la procedura informatica **attesta all'impresa beneficiaria il giorno, l'ora, il minuto e il secondo in cui risulta presentata la domanda di finanziamento agevolato ed il codice identificativo** della stessa. Ciascuna impresa beneficiaria può presentare **un'unica domanda di finanziamento**

agevolato a valere sul decreto. La presentazione di una ulteriore domanda prima dell'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione implica la **rinuncia** alla precedente domanda.

Le domande di finanziamento agevolato sono istruite dal Ministero secondo **l'ordine cronologico di presentazione o di completamento della documentazione** eventualmente richiesta dal Ministero per il tramite della procedura informatica.

Nell'ambito della **valutazione della domanda**, il Ministero procede:

- alla verifica della completezza e correttezza della documentazione fornita dall'impresa beneficiaria tramite la procedura informatica;
- al controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità delle imprese beneficiarie;
- alla valutazione della capacità dell'impresa beneficiaria di rimborsare il finanziamento agevolato richiesto, sulla base dei dati di bilancio storici e previsionali e dei dati relativi agli impegni in essere;
- alla determinazione dell'ammontare e della durata del finanziamento agevolato da concedere, tenuto conto delle capacità di rimborso e dei precedenti impegni finanziari dell'impresa beneficiaria;
- al controllo del rispetto dei massimali di agevolazione concedibile secondo quanto disposto nella normativa comunitaria in esso richiamata;
- alla valutazione della coerenza, chiarezza e validità del programma di sviluppo;
- alle altre verifiche rese necessarie ai sensi del decreto e della normativa di carattere generale.

In caso di **incompletezza o non chiarezza della domanda** e degli allegati presentati, il Ministero procede alle necessarie **richieste di integrazioni documentali o chiarimenti all'impresa beneficiaria con PEC** inviata tramite la procedura informatica. L'impresa beneficiaria è tenuta a fornire, sempre tramite la procedura informatica, le integrazioni documentali e i chiarimenti **entro trenta giorni** dalla richiesta del Ministero.

